

DISEGNO DI LEGGE

“Acqua bene comune. Modificazioni dell’art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)”.

Art. 1

*Modificazioni dell’art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6
(Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici).*

1. Dopo il comma 10 dell’art. 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono inseriti i seguenti:

“10 bis. Il servizio pubblico d’acquedotto è svolto direttamente dalle comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino). Le comunità gestiscono le reti, gli impianti e le altre dotazioni destinate all’esercizio del servizio ed erogano lo stesso. Il servizio pubblico di acquedotto può essere gestito direttamente dai comuni, anche in forma associata, in un contesto territoriale inferiore a quello della comunità, purché siano salvaguardati gli standard di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale. In tal caso non si applica quanto previsto dal comma 10 quater.

10 ter. La Giunta provinciale, sulla base di costi medi provinciali, stabilisce annualmente la tariffa per l’utilizzazione del servizio pubblico di acquedotto e gli standard di qualità dello stesso. La tariffa garantisce ad ogni utente un quantitativo giornaliero di 50 litri d’acqua potabile a titolo gratuito, mentre per i consumi eccedenti il quantitativo gratuito l’importo è stabilito secondo criteri di progressività, anche al fine di disincentivare lo spreco di acqua potabile.

10 quater. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni destinate all’esercizio del servizio pubblico di acquedotto di proprietà dei comuni, delle loro forme associate o di altri enti o soggetti sono trasferiti senza oneri alle comunità entro due anni dall’entrata in vigore di questo comma. Le comunità subentrano nella titolarità delle concessioni per lo sfruttamento delle acque pubbliche.

10 quinquies. Per tutelare gli investitori privati in società miste pubbliche o private che, alla data di entrata in vigore di questo comma gestiscono il servizio pubblico di acquedotto, la Provincia e la singola società nominano un collegio arbitrale che stabilisce il valore di mercato del bene ceduto. La provincia liquida poi a ciascun investitore la quota spettante in base al numero di azioni possedute.

Art. 2

Contributo di solidarietà “centesimi d’acqua”.

1. In attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale con l’ordine del giorno n. 85 – XIII legislatura (utilizzo delle risorse idriche e relative modalità gestionali da parte degli enti locali) gli enti gestori del servizio pubblico di acquedotto versano annualmente alla Provincia un centesimo di euro per ciascun metro cubo di acqua ceduto.

2. I proventi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono utilizzati in aggiunta ai fondi già stanziati nel bilancio provinciale a favore di interventi nel campo della solidarietà internazionale esclusivamente per progetti finalizzati ad assicurare alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo l'accesso all'acqua potabile.

Art. 3

Iniziative per il risparmio ed il contenimento dei rifiuti.

1. La provincia promuove tra gli enti locali, i cittadini e le imprese buone pratiche per il risparmio e per il corretto consumo dell'acqua. Incentiva in particolare l'installazione di riduttori di flusso su tutti i punti di prelievo, nelle abitazioni, negli edifici pubblici, nelle attività produttive.
2. Al fine di incentivare l'utilizzo dell'acqua erogata dal servizio pubblico di acquedotto, di ridurre i consumi di acque minerali e di contenere ulteriormente la produzione e lo smaltimento dei relativi contenitori, la Provincia sostiene la diffusione delle fontane pubbliche e di punti di erogazione, allacciati agli acquedotti, appositamente attrezzati anche per la gasatura e per la filtrazione dell'acqua.
3. La Provincia sostiene finanziariamente iniziative, degli enti locali, delle imprese, delle associazioni e di cittadini impegnati nella salvaguardia dell'acqua bene comune, sulla base di un programma annuale di interventi approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013. Alla copertura di questi oneri si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto corrente, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).